



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale

00.10.01.02 - Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

---

## FONDO (R)ESISTO

Avviso pubblico a sportello  
per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi  
*ex art 14 L.R. n. 22/2020*

---

## COMUNICATO

A SEGUITO DI ALCUNE RICHIESTE DI APPROFONDIMENTI PERVENUTE IN MERITO  
ALLA MODULISTICA PUBBLICATA PER LO “SCHEMA TIPO PER IL RILASCIO DI  
GARANZIA FIDEIUSSORIA”

SI SPECIFICA QUANTO SEGUE:

- *“aver onorato eventuali precedenti impegni con la Regione Autonoma della Sardegna”* è da intendersi una dichiarazione in capo al Garante, il quale dovrà rilasciare tale dichiarazione in assenza di firma congiunta con il potenziale beneficiario della polizza.

Le motivazioni che stanno alla base del “punto di controllo”, sono da ricercarsi nella normativa relativa alla “Black list dei soggetti prestatori di garanzie in via professionale - Limiti all’accoglimento delle garanzie prestate in via professionale. I soggetti (banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati) che in via professionale prestino, a qualsiasi titolo, garanzie a beneficio dell’Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali possono incorrere in limitazioni nell’accoglimento di ulteriori garanzie con inserimento in una “black list” di soggetti inaffidabili. Infatti, l’art. 5 della L.R. 25 febbraio 2021, n.4, nel disporre



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale

00.10.01.02 - Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

l'abrogazione dell'art. 16 della L.R. 11 aprile 2016, n.5 individua le circostanze il cui verificarsi produce il rifiuto delle garanzie fideiussorie da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e società partecipate:

- a) ritardo nel pagamento degli importi garantiti anche con riferimento a una sola garanzia fideiussoria;
- b) mancato adempimento a seguito di ingiunzione di pagamento anche con riferimento a una sola garanzia fideiussoria.

Il ritardo nel pagamento dell'importo garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta scritta, comporta l'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie per un periodo di sei mesi dalla data di accertamento dell'evento, comunicato con provvedimento dirigenziale ai singoli destinatari. Il rifiuto continua ad operare anche oltre il periodo, perdurando l'inadempimento, fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato. Nel caso in cui l'inadempimento da parte del fideiussore si protragga oltre il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento, il rifiuto da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto opera per un periodo di due anni dalla data di accertamento dell'inadempimento. La mancata integrale riscossione entro il predetto periodo, produce il perdurare del rifiuto fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

- Con riferimento alla ***durata della polizza*** si conferma quanto previsto all'art. 3 dello "schema tipo" sopra indicato; in particolare la durata prevista è inizialmente di un anno decorrente dalla stipula della stessa, salvo proroga successiva di durata pari ad inizialmente un semestre, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale competente non abbia rilasciato quietanza per lo svincolo entro il periodo inizialmente garantito di un anno.



Unione europea  
Fondo sociale europeo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale

00.10.01.02 - Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

L'Amministrazione competente, nel rispetto del procedimento amministrativo, si impegna a chiuderlo entro il tempo iniziale previsto dalla prima durata della garanzia stessa a condizione che il Beneficiario rispetti la modalità e i documenti richiesti per l'avvio e la conclusione delle verifiche di gestione amministrative di primo livello.